

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3097

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDREOTTI, FOSCHI, MASSARI, MORO DINO, GUNNELLA,  
COLOMBO VITTORINO, BALDANI GUERRA, ZAMBERLETTI,  
ABBIATI, DELLA BRIOTTA, TURNATURI**

*Presentata il 18 febbraio 1971*

### Tutela e sviluppo delle attività musicali popolari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il complesso problema della musica popolare in Italia, più di quanto comunemente si immagina ha incidenza sociale, per le sue influenze sul gusto, sul tempo libero, sul divertimento degli italiani; è problema di rilevante importanza economica (la spesa in questo settore è stata, nel 1969, di oltre 76 miliardi di lire; più del calcio: quasi 33 miliardi; nel 1960 era di 20 miliardi e mezzo - dati SIAE); è problema che vede protagonisti non pochi enti pubblici in gara addirittura nel farsene promotori; è problema che richiama dinanzi ai teleschermi il maggior numero, in senso assoluto, di spettatori e registra altissimi indici di gradimento per certe sue manifestazioni; è problema che sta facendo registrare un *deficit* crescente nella nostra bilancia commerciale con l'estero; è problema che investe quotidianamente la stampa, soprattutto per certi aspetti deteriori, di cosiddetto « divismo ».

È stato già lamentato il 27 ottobre 1970 nel corso di un intervento sul bilancio del Turismo e dello spettacolo, in Commissione interni, alla Camera, che « la carenza di un

qualsiasi nostro intervento nel passato, di un'appropriata azione legislativa per una disciplina e promozione, l'assoluta mancanza di vigilanza che - unico - questo settore dello spettacolo lamenta, hanno concorso alla creazione e alla solidificazione di una situazione abnorme, alla quale occorre rimediare senza indugi ».

La presente proposta di legge prende l'avvio dalle argomentazioni sviluppate nel corso di quell'intervento e dell'ordine del giorno conclusivo, accolto dal Ministro dello spettacolo. Nel frattempo tutte le categorie interessate hanno insistito, con unanimità di intenti, perché l'azione legislativa venisse senza indugio avviata; non solo, ma anche alcuni enti pubblici interessati hanno espresso la loro solidale approvazione.

Non resta, pertanto, che illustrare le caratteristiche del provvedimento.

Esso discende in primo luogo dalla assoluta necessità ed urgenza che questo settore dello spettacolo venga finalmente ordinato e regolamentato. Il caos in cui versa la musica popolare italiana non può protrarsi oltre per-

ché è causa di grave disagio per non pochi enti locali (comuni, aziende di soggiorno e turismo, EPT), di grave danno per il lavoro degli autori, compositori, editori, produttori fonografici, artisti esecutori; di grave nocimento per la nostra economia, soprattutto per le incidenze che questa voce ha nella bilancia commerciale con l'estero (di fronte a circa 700 milioni di musica italiana esportata, stanno ogni anno oltre cinque miliardi di musica straniera importata). Una caratteristica tradizione del nostro paese sta così degenerando, mentre la sua espressione più autentica — quella del folclore musicale delle nostre genti — sta inesorabilmente scomparendo.

Con la presente proposta di legge, lo Stato così come è intervenuto con appositi strumenti legislativi per tutti gli altri settori dello spettacolo (cinema, teatro, attività musicali liriche, sinfoniche e concertistiche, circhi equestri e spettacoli viaggianti), ora mette il settore della musica popolare nelle condizioni di poter sanare le storture in cui versa, tutelare le sue migliori espressioni, sovvenire alle sue urgenti necessità.

Naturalmente saranno i protagonisti stessi della vita e dello spettacolo musicale popolare, con democratica ed ampia partecipazione, ad assumersi le responsabilità della svolta che questo ordinamento legislativo propone; ad amministrare le provvidenze previste; a moralizzare e dare impulso alle iniziative promozionali. Peraltro sarà il Ministro del turismo e dello spettacolo ad esercitare, insieme con altri organi dello Stato, la necessaria vigilanza per la tutela e l'ordinato sviluppo che il settore esige.

Alla Commissione centrale per la musica popolare (articolo 3), presieduta dal Ministro per lo spettacolo e composta da rappresentanti di tutte le categorie ed enti interessati, è demandato l'esame dei problemi concernenti le attività musicali popolari nel paese; disciplinare la materia dei *festival* (articoli 4 e 22) ed in particolare dei tre più importanti (Sanremo, Napoli e Venezia), nonché di altre manifestazioni promosse o comunque finanziate da enti pubblici; consigliare sulla ripartizione dei contributi dello Stato (articoli 20 e 23); intervenire per il coordinamento fra le attività musicali popolari e quelle radiotelevisive (articolo 25).

Il problema dei *festival* occupa, nella presente proposta, un'ampia regolamentazione. Nella loro proliferazione e nei loro retroscena di pressioni e di oscuri interessi, unanimemente vi si riconosce la causa prima della crisi in cui versa la canzone italiana. La pro-

liferazione di queste manifestazioni — fenomeno dovuto al gradimento che questo genere di spettacolo incontra nel pubblico — ha provocato una spropositata elaborazione di canzoni che non solo sono scadute nel livello artistico, ma che, grazie soprattutto alla divulgazione radiofonica e televisiva, hanno finito per influenzare il gusto del pubblico e a deteriorarlo.

La selezione delle canzoni e degli artisti è finora spesso avvenuta non in base a valutazioni obiettive — anche se umanamente discutibili — di merito, ma in base a criteri discrezionali, dettati da organizzatori privati; e, purtroppo, senza che gli enti pubblici promotori abbiano esercitato la dovuta vigilanza. Inoltre la partecipazione ai *festival* è diventato un onere insostenibile per l'industria fonografica; essa ha denunciato attraverso le proprie associazioni di categoria, questo aspetto vessatorio connesso all'attività promozionale delle canzoni e degli artisti. Non partecipare ad un *festival* importante, significa spesso non vendere in Italia né all'estero e non far conoscere un artista; parteciparvi comporta uno spropositato impegno finanziario che dissangua le aziende. Si sono consolidate così situazioni abnormi, assurde, dannose a molti, utili a pochissimi, che la stampa, anche quella non specializzata, ha costantemente e insistentemente denunciate.

La presente proposta non può solennemente non affermare (articolo 4) che « scopo precipuo dei *festival* musicali popolari è di promuovere la selezione di opere e di artisti meritevoli, secondo criteri artistici, al fine di contribuire alla formazione del gusto della comunità nazionale e alla ricreazione sociale nel tempo libero ». Ed aggiunge che « tutti i *festival*, promossi o comunque finanziati nel territorio nazionale da enti pubblici, sono sottoposti alla vigilanza della Commissione centrale per la musica popolare a cui devono essere preventivamente trasmessi i piani organizzativi e finanziari, nonché i regolamenti con i criteri di selezione e ammissione delle opere e degli artisti partecipanti »; stabilendo infine che « i predetti *festival* non possono perseguire fini di lucro ».

Per i tre più importanti *festival* nazionali di Sanremo, Napoli e Venezia (articolo 5) si impone così la configurazione di enti autonomi di diritto pubblico, con consigli di amministrazione largamente rappresentativi degli enti pubblici locali e, soprattutto, delle categorie interessate, responsabili di predisporre e di effettuare queste manifestazioni in un clima di invocata, urgente, necessaria

moralità, di serietà artistica e organizzativa nell'ambito anche degli interessi turistici delle rispettive località.

Per il *festival* internazionale di musica popolare di Venezia si è ritenuto opportuno affidarne la gestione, pur nel rispetto della rappresentanza delle categorie interessate in seno al consiglio di amministrazione, all'ente autonomo « La Biennale di Venezia » che vanta gloriose tradizioni in ogni settore dell'arte e dello spettacolo.

Oltre agli organi di controllo, si è voluto dare ai predetti *festival* un direttore artistico (articolo 14), che sia musicista rinomato e di comprovata esperienza organizzativa, affidandogli precise responsabilità, ma sempre sotto la vigilanza del consiglio di amministrazione dell'ente. Si sono previsti esperti consulenti (articolo 15), ma la loro durata è stata limitata nel tempo (un anno) per evitare che possano consolidarsi inammissibili interferenze discriminatorie.

Anche altri *festival*, promossi o comunque finanziati da enti pubblici e privati (articolo 22) potranno essere aiutati; ma le loro finalità dovranno escludere il lucro e la loro gestione non potrà essere ceduta a terzi dall'ente promotore.

I programmi di tutte le manifestazioni musicali popolari sovvenzionate — salvo quelli del *festival* internazionale di Venezia — dovranno prevedere l'esecuzione di brani musicali di autori e compositori italiani, l'impiego di cantanti e artisti esecutori italiani, l'impiego di orchestrali di nazionalità italiana. È una doverosa tutela che si impone per la rinascita della canzone popolare italiana e per la salvaguardia del lavoro dei nostri artisti ed orchestrali. Le organizzazioni sindacali concordano pienamente su questo punto, come sono concordi nel non chiudere le porte agli artisti stranieri; si prevede pertanto una giusta limitazione di questi artisti ai *festival*, all'insegna della reciprocità di trattamento che gli artisti italiani hanno nei paesi stranieri; reciprocità demandata agli accordi culturali e alle intese sindacali internazionali. D'altra parte, come sopra accennato, lo svolgimento del *festival* internazionale di Venezia consentirà, senza alcuna limitazione, la presenza di artisti esecutori stranieri, in omaggio all'universalità del linguaggio musicale che non può conoscere frontiere.

Nei consigli di amministrazione dei *festi- val*, si è voluto inserire un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana; ciò perché si desidera che essa, che tanta parte ha nella divulgazione dello spettacolo musicale,

senza esserne spettatrice, diventi invece partecipante di queste manifestazioni, apportandovi, in collaborazione con i protagonisti tutti della vita musicale, il peso della sua responsabile capacità ed esperienza.

I rapporti tra la RAI e lo spettacolo musicale popolare sono ugualmente disciplinati dalla presente proposta nell'intento di assicurare una giusta promozione al repertorio italiano nelle programmazioni radiofoniche e televisive.

Da anni le categorie interessate, di autori e compositori soprattutto, nonché le piccole imprese fonografiche, sostengono che la musica leggera straniera immessa nei programmi radiofonici è nell'ordine del 65-70 per cento, se non in percentuale maggiore, rispetto a quella italiana; la RAI sostiene che la percentuale tra le due produzioni è identica, del 50 per cento. Ma è un dato di fatto che mentre la legge 14 agosto 1967, n. 800, stabilisce che può essere fissata l'aliquota dei programmi musicali della RAI-TV da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale (e difatti il 51 per cento delle programmazioni di questa musica è di autori italiani contemporanei), per la musica popolare non esiste alcun provvedimento del genere.

Nel prevedere (articolo 25) l'estensione al comitato permanente previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dei compiti di coordinamento delle attività musicali popolari con quella radiofonica e televisiva, la cui attuazione è demandata ad apposita Commissione esecutiva, la presente proposta (articolo 26) confida al Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con quello delle poste e delle telecomunicazioni, l'impegno di determinare l'aliquota dei programmi musicali popolari da riservare alla produzione italiana, precisando che tale aliquota non potrà comunque essere inferiore al 51 per cento della produzione musicale popolare di autori e compositori stranieri.

Il problema, apparentemente poco importante, ha dei riflessi di vasta portata, soprattutto per la formazione del gusto della comunità, per la tutela del lavoro dei nostri autori e compositori e per migliorare la nostra bilancia commerciale con l'estero. Alcuni paesi europei (Francia, Spagna, Gran Bretagna, ad esempio) da tempo hanno già opportunamente tutelato la programmazione della loro produzione musicale attraverso le loro stazioni radio-televisive. Non si può consentire una massiccia indiscriminata programmazione di musica straniera, che si concretizza in una promo-

zione di tale musica sul mercato discografico nazionale e nel conseguente crescente esodo di diritti d'autore e di *royalties* di diritti di esecuzione per l'estero, nonché nell'insediamento e potenziamento di aziende musicali straniere in Italia.

Una volta l'Italia, il paese del bel canto, esportava canzoni in tutto il mondo; oggi è uno dei paesi che più importano musica dall'estero e che all'estero vende sempre meno la sua musica. Per sovvertire l'attuale tendenza e riportare la nostra musica nel mondo, messaggio gradito ai nostri emigrati, messaggio di una tradizione nobile per gli stranieri; per incrementare le esportazioni e frenare l'attuale uscita di miliardi e miliardi per la fruizione di musica straniera; per assistere i nostri artisti ed operatori economici all'estero; per un'opera di promozione in tutti i sensi (dalle ricerche di mercato alla propaganda) e con tutti i mezzi (stampa, radio, TV) in ogni continente; per promuovere e coordinare la partecipazione a fiere, mostre specializzate e *festival* musicali all'estero, molti dei quali organizzati da enti governativi; per disciplinare la presenza e partecipazione ufficiale di artisti italiani a queste ultime manifestazioni (oggi effettuata da privati impresari; eppure i nostri artisti all'estero, specie in grandi manifestazioni popolari, rappresentano comunque l'Italia), si impone la necessità di conferire riconoscimento giuridico di ente di diritto pubblico ad Italiamusica, il centro per la promozione della musica italiana nel mondo, che già da più di un anno opera senza finalità di lucro, con l'assistenza del Ministero del commercio con l'estero e dell'ICE, per questi nobili ed utili intenti, ed ha già ottenuto significativi risultati. Come lo Stato ha provveduto per la promozione del cinema italiano all'estero, con Unitaliafilm, provvederà ora per la musica popolare, affidando agli stessi protagonisti della vita musicale l'amministrazione di mezzi appena sufficienti per un'azione necessaria, prestigiosa ed utile.

Nel guardare ai problemi dello spettacolo musicale popolare italiano, non poteva essere ignorato il folclore musicale, espressione genuina delle nostre genti, del mondo del lavoro. È un patrimonio che occorre salvaguardare subito e tutelare per l'avvenire. Da oltre venti anni, in silenzio, con pochissimi mezzi, opera il Centro nazionale di musica popolare, fondato dall'Accademia di Santa Cecilia e dalla RAI e che ha raccolto, ad opera di insigni musicologi e studiosi, quanto gli è stato possibile del canto e della musica di alcune no-

stre regioni. La presente proposta (articolo 6), conferendo a questo Centro personalità giuridica di diritto pubblico, gli consentirà di promuovere studi e nuove ricerche, divulgare anche con proprie manifestazioni e pubblicazioni, il patrimonio del folclore nazionale e regionale; e pertanto prevede che esso debba operare in collaborazione con le Regioni, oltre che con la Discoteca di Stato e il Consiglio nazionale delle ricerche.

Al predetto Centro è affidato inoltre il compito (articolo 28) di raccogliere e conservare i documenti sia del folclore, sia della nuova produzione musicale popolare; si fa pertanto obbligo ai produttori di depositare alcuni esemplari di dischi, nastri, eccetera.

Onorevoli colleghi, per la tutela e la promozione dello spettacolo musicale popolare lo Stato ha il dovere di intervenire anche con idonee provvidenze economiche. Per finanziare le attività previste dalla presente proposta di legge, non si è voluto di proposito attingere fuori del mondo musicale popolare. I modesti fondi sono stati infatti reperiti in una parte di quanto lo spettacolo musicale popolare dà allo Stato. Di fronte al miliardo e 600 milioni che lo Stato ha incamerato dagli utili dell'ultima Lotteria Italia abbinata a *Canzonissima*; di fronte ai crescenti alti proventi erariali per gli spettacoli musicali e soprattutto per i trattenimenti da ballo; di fronte ai notevoli proventi derivanti dalla soprattassa del 10 per cento sulle transazioni commerciali relative ai dischi, stanno i 900 milioni annui che sono appena indispensabili per conseguire le finalità moralizzatrici, di promozione all'interno e all'estero, di salvaguardia culturale della nostra musica popolare.

Il maggior fondo in percentuale lo si è indicato nella lotteria abbinata ad uno spettacolo radio-televisivo. È giusto che una adeguata parte (meno di un terzo) dell'attuale provento sia destinata alle finalità previste dalla presente proposta di legge e non vada dispersa in mille rivoli — sotto forma di discutibile beneficenza — fra enti che nulla hanno a che vedere con la musica, che pur tale alto gettito produce. Finora mai nella ripartizione degli utili della Lotteria Italia, diventata famosa per la musica popolare, alcunché è stato dato alla musica popolare.

Una parte del finanziamento è previsto sui fondi provenienti dalla esecuzione di opere musicali non più tutelate dal diritto d'autore; ed infine una piccola parte potrà essere facilmente ricavata dai proventi dei diritti erariali sugli spettacoli di musica popolare e sui trattenimenti da ballo.

Non si attinge così, se non in minima parte, a fondi che lo Stato può e deve destinare ad altre finalità; ma lo Stato opportunamente convoglia per una precisa destinazione, fondi che, per la maggior parte, sono oggi disordinatamente dispersi.

Per le sovvenzioni dei *festival*, si è previsto uno stanziamento di 200 milioni annui; essi naturalmente sono destinati soprattutto ai *festival* di Sanremo, Napoli e Venezia, ad integrazione di proventi che le predette manifestazioni realizzano e di altri contributi che vengono normalmente stanziati *ad hoc* dagli enti locali. Quanto resterà dal necessario aiuto a queste manifestazioni, potrà esser dato a quelle poche, serie manifestazioni musicali popolari, promosse soprattutto da enti pubblici, ad integrazione di iniziative che hanno prevalente richiamo turistico.

Al Centro nazionale di musica popolare si è voluto assicurare un adeguato stanziamento

annuale, sia per incrementare studi e ricerche, effettuare manifestazioni popolari, tener vivo l'interesse per il folclore, editare pubblicazioni, sia per reperire documenti fuori dal normale commercio e conservarli per l'avvenire.

Infine un sufficiente stanziamento, quello economicamente più produttivo, lo si è destinato al centro *Italiamusica*. La necessità di assistere i nostri operatori ed artisti all'estero, partecipare a fiere, promuovere manifestazioni, condurre indagini, fare propaganda, ecc., costa molto soprattutto all'estero. Si tratta comunque di un investimento che, dobbiamo augurarcelo, dovrà portare buoni frutti.

Con questi intenti e con queste proposte confidiamo, onorevoli colleghi, nella approvazione della presente proposta, attesa con fiducia da tutte le categorie interessate, opportuna per i suoi risvolti sociali, economici e culturali nella vita dello spettacolo italiano.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1.

*(Presupposti e finalità della legge).*

Lo Stato considera la musica popolare di rilevante interesse generale, in quanto espressione di una caratteristica tradizione nazionale e per le incidenze sul tempo libero e sul gusto della comunità.

Per la tutela e lo sviluppo delle attività ad essa connesse, lo Stato interviene con idonee provvidenze.

##### ART. 2.

*(Fondo per il sovvenzionamento delle attività musicali popolari).*

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1972:

a) un fondo di lire 200.000.000 da erogarsi in contributi agli enti e istituzioni di cui ai successivi articoli 5, 6 e 22;

b) un fondo di lire 100.000.000 da erogarsi a favore del Centro nazionale di musica popolare;

c) un fondo di lire 600.000.000 da erogarsi a favore di Italamusica, Centro per la promozione della musica italiana nel mondo.

Tale fondo complessivo è costituito:

per il 70 per cento sui proventi delle lotterie nazionali, disciplinati dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, e in particolare sui proventi della Lotteria Italia abbinata ad uno spettacolo radiotelevisivo;

per il 20 per cento sui proventi dei diritti demaniali esatti per la esecuzione di opere musicali non più tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633;

per il 10 per cento del provento dei diritti erariali sugli spettacoli di musica popolare e trattenimenti da ballo, al netto dell'aggio spettante alla SIAE, prevista dalla tabella A allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109.

## ART. 3.

(Commissione centrale  
per la musica popolare).

Per l'esame dei problemi concernenti le attività musicali popolari e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la commissione centrale per la musica popolare.

La commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato ed è composta da:

- a) il direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- g) un rappresentante della RAI-Radio-televisione italiana;
- h) un rappresentante della SIAE;
- i) un rappresentante del *Festival* della canzone italiana di Sanremo;
- l) un rappresentante del *Festival* della canzone napoletana;
- m) un rappresentante dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »;
- n) un rappresentante del Centro nazionale di musica popolare;
- o) un rappresentante di Italamusica, Centro per la promozione della musica italiana nel mondo;
- p) due editori di musica popolare;
- q) due produttori fonografici di musica popolare;
- r) due autori di musica popolare;
- s) due compositori di musica popolare;
- t) due cantanti di musica popolare;
- u) due direttori di orchestra di musica popolare;
- v) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo musicale popolare;
- x) due giornalisti specializzati di musica popolare;
- y) due rappresentanti degli enti turistici;
- z) due studiosi della cultura musicale popolare.

La commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

I componenti di cui alle lettere da *b*) ad *f*) sono prescelti dalle rispettive amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a ispettore generale.

I componenti di cui alle lettere da *p*) a *x*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

I componenti di cui alle lettere *y*) e *z*) sono scelti dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da *b*) a *z*) durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere da *p*) a *x*) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità dei commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti.

Le riunioni della commissione sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

## TITOLO II

### ENTI AUTONOMI PER LA MUSICA POPOLARE

#### ART. 4.

*(Festival musicali popolari).*

Scopo precipuo dei *festival* musicali popolari è di promuovere la selezione di opere e di artisti meritevoli, secondo criteri artistici, al fine di contribuire alla formazione del gusto musicale della comunità nazionale e alla ricreazione sociale nel tempo libero.

Tutti i *festival*, promossi o comunque finanziati nel territorio nazionale da enti pubblici sono sottoposti alla vigilanza della commissione centrale per la musica popolare, a cui devono essere preventivamente trasmessi

i piani organizzativi e finanziari nonché i regolamenti con i criteri di selezione e ammissione delle opere e degli artisti partecipanti, secondo quanto previsto dall'articolo 22 della presente legge.

I predetti *festival* non possono perseguire fini di lucro.

ART. 5.

(*Festival di Sanremo, Napoli e Venezia*).

Il *festival* della canzone italiana di Sanremo e il *festival* della canzone napoletana di Napoli sono riconosciuti enti autonomi.

Il *festival* internazionale della musica popolare di Venezia costituirà una gestione autonoma dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

ART. 6.

(*Centro nazionale di musica popolare*).

Il Centro nazionale di musica popolare, operante in Roma sotto l'egida dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia e della RAI-Radiotelevisione italiana, è riconosciuto ente autonomo.

Esso ha la finalità di promuovere studi e ricerche, raccogliere e conservare documenti e divulgare, anche con proprie manifestazioni e pubblicazioni, il patrimonio musicale del folclore regionale e nazionale.

Per la sua attività opera in collaborazione con le regioni a statuto speciale e ordinario, con la Discoteca di Stato e con il Consiglio nazionale delle ricerche.

ART. 7.

(*Centro Italamusica*).

Italamusica - Centro per la promozione della musica italiana nel mondo - con sede in Roma, è riconosciuto ente autonomo.

Italamusica promuove in Italia e all'estero la conoscenza, la diffusione e la propaganda della musica degli autori e compositori italiani, nonché degli artisti interpreti ed esecutori italiani e delle imprese italiane che operano nel campo musicale, sotto il profilo culturale ed economico. Per attuare le sue finalità Italamusica promuove e partecipa a convegni, mostre, fiere, *festival* e manifesta-

zioni varie; conduce indagini di mercato, edita libri, opuscoli e bollettini in più lingue; istituisce delegazioni e nomina corrispondenti nei paesi stranieri; stipula accordi con enti, associazioni e categorie culturali, industriali e commerciali, assiste gli artisti all'estero e, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero, le imprese musicali italiane all'estero.

Per la sua attività Italamusica opera in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero del commercio con l'estero.

ART. 8.

*(Vigilanza sugli Enti).*

Gli Enti autonomi di cui agli articoli 5, 6 e 7 hanno personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Essi non perseguono fini di lucro, provvedono direttamente alla gestione delle loro attività, possono essere ammessi al gratuito patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 9.

*(Organi degli Enti).*

Organi dei predetti Enti autonomi sono:

- a) il presidente;
- b) il direttore generale;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei sindaci.

ART. 10.

*(Presidente).*

Presidenti degli Enti autonomi per la musica popolare sono:

- a) per i *festival* di Sanremo e Napoli i sindaci dei rispettivi comuni;
- b) per il *festival* di Venezia, il presidente dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »;
- c) per il Centro nazionale di musica popolare il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;
- d) per Italamusica una personalità di chiara fama della vita musicale nazionale, nominata con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate dal presidente stesso.

Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono gratuite ed hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni stesse.

#### ART. 11.

(*Direttore generale*).

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo;

per i *festival* di Sanremo e Napoli su proposta del consiglio comunale delle rispettive città;

per il *festival* internazionale di musica popolare di Venezia su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »;

per il Centro nazionale di musica popolare e per il Centro Italianusica su proposta dei rispettivi consigli di amministrazione.

In caso di vacanza della carica nel corso del quadriennio, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina. Il nuovo direttore generale rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

Al direttore generale spetta un'indennità di carica gravante sul bilancio dell'ente, il cui ammontare è fissato dal consiglio di amministrazione.

#### ART. 12.

(*Consiglio di amministrazione e sua composizione*).

Il consiglio di amministrazione degli Enti predetti è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto:

1) per gli Enti *festival* di Sanremo e Napoli da:

a) tre rappresentanti del comune, di cui uno della minoranza;

b) un rappresentante della provincia;

c) un rappresentante della regione;

d) un rappresentante della locale Azienda autonoma soggiorno e turismo;

e) un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

f) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;

g) il direttore generale del Centro nazionale di musica popolare;

h) il direttore generale di Italamusica;

i) due editori di musica popolare;

l) due produttori fonografici di musica popolare;

m) due autori di musica popolare;

n) due compositori di musica popolare;

o) due direttori di orchestra di musica popolare;

p) due cantanti di musica popolare;

q) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo musicale popolare.

r) il direttore artistico.

2) Per la gestione autonoma del *festival* internazionale della musica popolare di Venezia, dal consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » integrato da:

a) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;

b) il direttore generale del Centro nazionale di musica popolare;

c) il direttore generale di Italamusica;

d) due editori di musica popolare;

e) due produttori fonografici di musica popolare;

f) due autori di musica popolare;

g) due compositori di musica popolare;

h) due direttori di orchestra di musica popolare;

i) due cantanti di musica popolare;

l) il direttore artistico.

3) Per il Centro nazionale di musica popolare da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio (Discoteca di Stato);

b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

g) un rappresentante di Italamusica;

h) tre rappresentanti delle regioni;

*i*) due rappresentanti della RAI-Radio-televisione italiana;

*l*) due accademici di Santa Cecilia, eletti dal corpo accademico;

*m*) uno studioso delle arti, tradizioni popolari e dell'etnografia, cooptato dal consiglio di amministrazione entro un mese dal suo insediamento.

4) Per Italamusica da:

*a*) un rappresentante della Presidenza del Consiglio;

*b*) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

*c*) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

*d*) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

*e*) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

*f*) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*g*) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*h*) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

*i*) un rappresentante della SIAE;

*l*) un rappresentante del Centro nazionale di musica popolare;

*m*) un rappresentante della RAI-Radio-televisione italiana;

*n*) due editori di musica;

*o*) due produttori fonografici;

*p*) due autori di musica;

*q*) due compositori di musica;

*r*) due direttori d'orchestra;

*s*) due cantanti di musica popolare;

*t*) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo musicale.

La composizione dei consigli di amministrazione può essere integrata, su proposta del consiglio stesso, da rappresentanti di enti sovventori pubblici e privati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Ente.

I componenti del consiglio di amministrazione di cui al comma 1), lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*); al comma 2), lettera *a*); al comma 3), lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*); al comma 4), lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) sono designati dalle rispettive amministrazioni. Quelli di cui al comma 1), lettere *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*); al comma 2), lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*); al comma 4), lettere *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo. su

proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Quelli di cui al comma 3), lettera g), saranno designati dalle regioni a statuto speciale e ordinario.

Tutte le designazioni di cui sopra devono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno due mesi prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Le funzioni di membro del consiglio di amministrazione sono gratuite ed hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni stesse.

Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione entro 60 giorni dalla vacanza, con le stesse modalità previste dalla presente legge ed i nuovi membri durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, la gestione dell'ente viene affidata per la normale amministrazione a un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Lo stesso Ministro promuove la ricostituzione del consiglio di amministrazione entro il termine massimo di due mesi.

#### ART. 13.

(Collegio dei revisori dei conti).

L'amministrazione degli enti autonomi per la musica popolare è sottoposta al controllo di un collegio dei revisori dei conti.

Il collegio è nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è costituito:

a) per gli Enti *festival* di Sanremo e di Napoli da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati tre rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal presidente della regione tra funzionari delle rispettive amministrazioni, ed uno dal consiglio comunale tra persone estranee all'amministrazione comunale e non da essa dipendente;

b) per la gestione autonoma del *Festival* internazionale di musica popolare di Venezia dal collegio dei revisori dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »:

c) per il Centro nazionale di musica popolare da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro della pubblica istruzione;

d) per Italamusica da cinque componenti effettivi e da cinque supplenti, nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro.

Il collegio elegge nel suo seno il presidente.

I membri del collegio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni e ad una retribuzione per l'opera prestata, stabiliti dal consiglio di amministrazione. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina.

Il nuovo revisore rimane incarica sino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore.

#### ART. 14.

(*Direttore artistico*).

Il consiglio di amministrazione degli Enti *festival* di Sanremo e di Napoli e della gestione autonoma del *Festival internazionale* di musica popolare di Venezia, nominano ciascuno un direttore artistico fra musicisti italiani rinomati e di comprovata esperienza organizzativa. Il consiglio di amministrazione fissa la durata in carica per un periodo massimo di due anni, che può essere confermato alla scadenza, e l'ammontare della retribuzione.

I direttori artistici decadono per dimissioni o per revoca motivata del consiglio di amministrazione. Devono risiedere nella relativa città nel periodo in cui sono organizzati i *festival*:

I direttori artistici sono responsabili della preparazione e dello svolgimento delle attività e delle manifestazioni loro affidate nell'ambito del programma stabilito dal consiglio di amministrazione. Partecipano con voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Per eventuali manifestazioni artistiche, anche i consigli di amministrazione del Centro nazionale di musica popolare e di Italamusica

possono nominare direttori artistici con le caratteristiche e modalità di cui sopra. Essi però partecipano soltanto con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione nelle quali sono trattati problemi concernenti la elaborazione del programma delle singole manifestazioni e le questioni relative al loro coordinamento.

## ART. 15.

*(Funzionari e dipendenti, esperti degli enti).*

Gli Enti autonomi per la musica popolare hanno un capo ufficio stampa e pubbliche relazioni, che sia giornalista iscritto all'Ordine, per il quale il consiglio di amministrazione fissa la durata in carica e l'ammontare della retribuzione. La gestione autonoma del *Festival* internazionale di musica popolare di Venezia si avvarrà dell'ufficio stampa dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

L'Ente Italamusica ha altresì un direttore amministrativo, funzionario in pianta organica, assunto per pubblico concorso.

I predetti enti hanno altri funzionari e dipendenti, secondo i rispettivi regolamenti organici deliberati dal consiglio di amministrazione e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

I predetti enti possono avvalersi anche della collaborazione, sia sotto forma collegiale sia individuale, di esperti la cui nomina viene effettuata dal consiglio di amministrazione che stabilisce anche i limiti del mandato e il relativo onorario, imputandone le spese ai relativi capitoli del bilancio di previsione.

Gli esperti eventualmente chiamati a collaborare con i direttori artistici dei *festival* in numero massimo di cinque, durano in carica un anno e non possono essere immediatamente riconfermati. Le riunioni degli esperti hanno luogo normalmente nelle città sedi degli enti autonomi.

## ART. 16.

*(Bilancio degli enti).*

L'inizio e il termine dell'esercizio finanziario degli enti coincidono con l'inizio e il termine dell'anno finanziario dello Stato.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in spese di attività.

Tutte le entrate e le spese debbono essere imputate ai relativi capitoli.

I consigli di amministrazione del Centro nazionale di musica popolare e di Italmusica possono deliberare la realizzazione di piani di massima quadriennali e di piani annuali di attività; nonché, con decisione motivata da esigenze funzionali derivanti dalla realizzazione di tali piani, trasferimenti di fondi da un capitolo all'altro.

Gli avanzi di gestione degli enti sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilanci degli esercizi futuri degli enti stessi. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

#### ART. 17.

##### *(Vigilanza degli enti).*

I bilanci di previsione ed i programmi dell'attività annuale, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono.

Il bilancio di previsione ha esecuzione soltanto dopo l'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione e trasmesse, entro i 15 giorni successivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'approvazione.

Gli impegni di spesa che eccedano le previsioni e le disponibilità del bilancio preventivo approvato comportano responsabilità personale e solidale dei singoli componenti il consiglio di amministrazione, con esclusione dei consiglieri assenti e dei presenti dissenzienti; l'assenza o il dissenso debbono risultare dal verbale della riunione o da una contestazione scritta del verbale stesso.

Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica

popolare, provvede all'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale, entro sessanta giorni dal loro invio.

ART. 18.

*(Servizio di cassa).*

Il servizio di cassa degli enti autonomi sarà affidato ad un'azienda di credito prescelta dal consiglio di amministrazione tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati per essere esigibili devono portare la firma congiunta del Presidente, del direttore generale e del direttore amministrativo ove previsto.

ART. 19.

*(Diritti erariali ed esenzioni fiscali).*

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dagli enti, viene effettuata in somma fissa secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

Gli enti sono esenti in via permanente dall'imposta di ricchezza mobile categoria B, nonché dall'imposta sui fabbricati. Sono inoltre equiparati, ai fini delle imposte dirette sugli affari, alle amministrazioni dello Stato.

ART. 20.

*(Ripartizione del contributo dello Stato).*

La ripartizione agli Enti *festival* di Sanremo e di Napoli e alla gestione autonoma del *Festival* internazionale di musica popolare di Venezia del contributo dello Stato di cui al fondo previsto all'articolo 2 lettera a) è effettuata ogni anno, sentita la commissione centrale per la musica popolare.

Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo dello Stato è commisurato alla spesa prevista da ciascun ente per la costituzione dei propri uffici e servizi.

La somma disponibile, dopo la ripartizione di cui al comma precedente e di cui

all'articolo 22 viene ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presenti:

a) il bilancio di previsione dei singoli *festival* da cui risultino le sovvenzioni delle regioni e degli enti locali, nonché eventuali altri contributi;

b) la frequenza del pubblico pagante nell'ultimo triennio, il costo previsto dei biglietti di ingresso nei teatri o sale e la capienza di questi ultimi.

Per gli anni successivi, saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun ente conseguiti.

Per tutti gli enti autonomi di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge il pagamento del contributo dello Stato è effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

#### ART. 21.

(*Statuto degli enti*).

Gli enti autonomi della musica popolare entro e non oltre quattro mesi dall'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione, a norma della presente legge, devono determinare il proprio statuto il quale deve prevedere l'ordinamento dei rispettivi uffici, dei servizi e del personale.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla sua presentazione.

Con apposito regolamento organico saranno determinati le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni del personale di ruolo e la consistenza numerica, le attribuzioni ed il trattamento economico del personale avventizio.

Per la formulazione del regolamento, i consigli di amministrazione si avvalgono del collegio dei revisori.

Il regolamento è approvato, sentito il parere della Sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro entro il termine massimo di sei mesi dalla sua presentazione.

TITOLO III  
ATTIVITÀ MUSICALI POPOLARI  
IN ITALIA

ART. 22.

*(Disposizioni generali).*

Oltre all'attività svolta dagli enti autonomi, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni musicali popolari promosse da enti o da istituzioni non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la responsabilità della gestione delle manifestazioni. È vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione di manifestazioni musicali popolari sovvenzionate.

I programmi delle manifestazioni musicali popolari sovvenzionate, salvo quelli del *Festival* internazionale di musica popolare di Venezia, devono prevedere:

- a) l'esecuzione di brani musicali di autori e compositori italiani;
- b) l'impiego di cantanti e artisti esecutori di nazionalità italiana;
- c) l'impiego di orchestrali di nazionalità italiana.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione centrale per la musica popolare, può autorizzare l'impiego di cantanti e artisti esecutori di nazionalità straniera di sicura popolarità e in misura non superiore a 1/4 dell'organico dello spettacolo e, nel caso in cui esistono condizioni di reciprocità con cantanti e artisti esecutori italiani, nei paesi da cui quegli artisti provengono.

La predetta limitazione non si applica ai cantanti e artisti esecutori stranieri che abbiano svolto per almeno cinque anni prevalente attività in Italia ed abbiano fissato la loro residenza nel territorio della Repubblica.

ART. 23.

*(Sovvenzioni per le attività musicali popolari).*

L'ammontare delle sovvenzioni per le manifestazioni musicali popolari di cui alla presente legge è fissato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, previo il parere positivo della commissione centrale per la musica popolare.

L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presenti:

a) l'importanza della manifestazione e gli eventuali risultati artistici e organizzativi conseguiti nel passato;

b) la durata della manifestazione e l'organico artistico;

c) il bilancio di previsione, da cui risultino le eventuali sovvenzioni delle regioni e degli enti locali, nonché eventuali altri contributi;

d) il costo previsto dei biglietti di ingresso nei teatri o sale e la capienza di questi e l'eventuale frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio.

#### ART. 24.

*(Liquidazione sovvenzioni e contributi).*

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione.

In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso la somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato, fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente all'ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo.

ART. 25.

*(Coordinamento fra le attività musicali popolari e quelle radiotelevisive).*

Al comitato permanente previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 è demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attività musicali popolari con quella radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti. L'attuazione di tali direttive è affidata ad una commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAI-Radiotelevisione Italiana, da due rappresentanti della commissione centrale per la musica popolare, designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da *p*) a *u*) dell'articolo 3 della presente legge, dal direttore generale di Italamusica e dal direttore generale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 26.

*(Promozione radiofonica e televisiva).*

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 25 della presente legge, determinerà con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali popolari della RAI-Radiotelevisione Italiana da riservare alla produzione musicale popolare di autori e compositori italiani. Tale aliquota non può comunque essere inferiore al 51 per cento della produzione musicale popolare di autori e compositori stranieri.

ART. 27.

*(Promozione della musica popolare italiana all'estero, tramite la radiotelevisione).*

La commissione di cui all'articolo 25 della presente legge assicurerà la opportuna collaborazione tra le attività della RAI-Radiotelevisione Italiana e quelle di Italamusica destinate alla promozione della musica popolare italiana all'estero.

ART. 28.

*(Conservazione dei documenti della musica popolare italiana).*

Tutti i documenti musicali e sonori che il Centro nazionale di musica popolare ha acquisito, realizzato, prodotto, od acquisirà,

realizzerà e produrrà nell'ambito della propria attività istituzionale di studio e di ricerca saranno da esso Centro ordinali e conservati presso i suoi archivi. Copia di essi saranno depositati presso la Discoteca di Stato.

Il Centro nazionale di musica popolare disporrà nel proprio bilancio annuale di un apposito stanziamento per reperire ed acquisire documenti di musica popolare italiana realizzati nel passato e fuori del normale commercio.

È fatto obbligo ai produttori italiani di dischi, nastri e di qualsiasi altro supporto di suono di far pervenire al Centro nazionale di musica popolare in Roma tre esemplari di ogni prodotto sul quale è racchiusa, incisa, registrata o comunque riprodotta un'opera musicale popolare di autori e compositori italiani, entro un mese dalla sua produzione, registrazione o pubblicazione.

Il Centro nazionale di musica popolare provvederà a rimettere due esemplari di tali opere rispettivamente alla Discoteca di Stato e ad Italamusica; ordinerà il restante esemplare e provvederà alla sua conservazione presso i suoi archivi.

Il coordinamento di tale attività sarà disposto d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del turismo e dello spettacolo.

#### ART. 29.

*(Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi).*

I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul *Bollettino ufficiale* del Ministero del turismo e dello spettacolo.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

#### ART. 30.

*(Collocamento del personale artistico).*

In attesa di nuova disciplina, il collocamento degli artisti di musica popolare, cantanti, complessi, tecnici, orchestrali, ballerini, è regolato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 e dagli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 31.

*(Norme di attuazione).*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

ART. 32.

*(Abrogazioni).*

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.